



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni culturali e ambientali
e della Pubblica istruzione
Dipartimento dei Beni culturali e ambientali e dell'Educazione permanente
Servizio Promozione e Valorizzazione
via delle Croci, 8 – 90139 Palermo

Prot. n. 117063 del 6/12/2007

CIRCOLARE n° 14 del 06/12/2007

Attività Concertistiche - Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 10 dicembre 1985, n. 44 - Capitolo 377722 -

La presente circolare disciplina gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai contributi che l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione-Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Ambientali ed Educazione Permanente, di seguito denominato "l'Amministrazione", eroga, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, per attività musicali al fine di favorire la diffusione e la conoscenza della cultura musicale nel territorio della Regione Siciliana.

Per il biennio 2008-2009 l'Assessorato elabora lo schema di piano biennale delle attività musicali nonché l'elenco delle associazioni concertistiche suddivise secondo quanto evidenziato nella presente circolare.

Sulla base delle indicazioni dello schema di piano biennale e dello stanziamento contenuto nel bilancio di previsione della Regione Siciliana, per ciascun esercizio finanziario, nonché delle istanze presentate annualmente dai soggetti richiedenti, aventi i requisiti sottoelencati, l'Assessorato definisce l'ammontare del contributo per ciascun soggetto ammesso.

SOGGETTI BENEFICIARI

L'intervento finanziario dell'Amministrazione è destinato ad associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale; per associazioni concertistiche si intendono quelle recanti, fra le finalità statutarie, la realizzazione di concerti. Per le finalità di cui alla presente circolare le associazioni:

di interesse regionale quando, operanti in Sicilia da almeno un quinquennio, abbiano organizzato almeno 30 manifestazioni concertistiche annue di alto livello artistico;

➤ di interesse provinciale quando, operanti in Sicilia da almeno un triennio, abbiano organizzato cicli di almeno 10 manifestazioni concertistiche annue di alto livello artistico;

➤ di interesse locale quando, abbiano operato in Sicilia da almeno un triennio ed abbiano organizzato almeno 5 manifestazioni di carattere musicale.

La dimostrazione dell'attività svolta, come sopra specificata, dovrà essere resa attraverso la titolarità di permessi SIAE correlata ai concerti realizzata e considerati coefficienti di collocazione nelle fasce territoriali di interesse.

Le istanze di associazioni o cooperative che non dimostrino di possedere i suddetti requisiti saranno considerate inammissibili.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le associazioni o cooperative che intendono avvalersi dei benefici di cui alle norme sopra richiamate, devono fare pervenire istanza all' Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione- Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Ambientali ed Educazione Permanente - Servizio Promozione e Valorizzazione - Unità Operativa XIV - Via delle Croci, 8 - 90139 Palermo.

Le richieste, a pena di decadenza, dovranno essere esclusivamente spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente nella *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana* (farà fede, in ogni caso, il timbro postale di spedizione). Qualora il termine ultimo di presentazione delle istanze venga a scadere in un giorno festivo, lo stesso si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le richieste spedite dopo il termine su indicato non saranno ritenute ammissibili.

Per le richieste di contributi riferite agli anni successivi al 2008, il termine di spedizione è individuato nel giorno 30 ottobre dell'anno precedente a quello relativo alle attività per il cui sostegno verrà inoltrata istanza.

DOCUMENTAZIONE PREVENTIVA

L'istanza, conforme all'allegato A, in duplice copia di cui una in bollo (l'eventuale esenzione deve essere indicata e motivata) e a firma del legale rappresentante, dovrà anche contenere i seguenti dati:

1. indicazioni della legge e della circolare ai sensi delle quali è chiesto il contributo; le istanze che non specifichino il numero della circolare o che facciano riferimento generico ai benefici previsti dalla legge regionale n. 44/85 saranno ritenute inammissibili;
2. codice fiscale o partita I.V.A.;
3. modalità di pagamento tra una delle seguenti:
 - a) accreditato in conto corrente postale o bancario (precisare ragione sociale della banca, indirizzo, codice ABI - CAB- CIN, intestazione e numero del c/c – allegare mod. D);
 - b) quietanza diretta presso la cassa della Regione Siciliana;qualora i dati relativi alla modalità di pagamento richiesta dall'istante risultino incompleti o illeggibili l'Amministrazione procederà a liquidare il contributo a mezzo quietanza diretta presso la Cassa della Regione Siciliana;
4. impegno ad apporre il logo della Regione Siciliana con la dicitura “Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione”, su tutti gli atti ufficiali e promozionali dell'iniziativa ammessa a contributo.

Le società cooperative indicheranno anche i dati di iscrizione al registro prefettizio e di omologazione presso il competente tribunale.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti in originale e copia:

1. dettagliato programma dell'attività (in triplice copia), comprensivo delle presumibili date e delle località di svolgimento delle singole manifestazioni nel biennio 2008/2009
2. dettagliato bilancio preventivo da cui risultino le singole voci in entrata e in uscita relative all'attività da svolgere (per la quale si richiede il contributo), corredato di dichiarazione del legale rappresentante attestante la veridicità e conformità a quello approvato dagli organi statutari;

3. autocertificazione a firma del legale rappresentante da cui risulti la data di inizio delle attività in Sicilia nonché le attività svolte negli anni precedenti a quello cui si riferisce l'istanza (fino ad un massimo di cinque anni); l'autocertificazione dovrà altresì recare dichiarazione in ordine alla custodia, presso la sede del soggetto richiedente, della documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle manifestazioni; la documentazione dovrà essere prodotta a richiesta dell'Amministrazione; la dimostrazione dell'attività svolta, come sopra specificata, dovrà essere resa attraverso la titolarità di permessi SIAE correlata ai concerti e considerati coefficienti di collocazione nelle fasce territoriali di interesse
4. fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
5. scheda di rilevazione dati come da modello allegato B.

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Amministrazione, ai sensi della legge regionale 10/91, darà comunicazione dell'avvio del procedimento con un comunicato che sarà pubblicato sul sito internet di questo Dipartimento (www.regione.sicilia.it/beniculturali).

Il Dipartimento Beni Culturali Ambientali ed Educazione Permanente assegnerà i contributi ai soggetti giuridici richiedenti, sulla base delle valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione istituito con D.A. n.51 del 6/04/2007 che comprenderanno un apprezzamento sui seguenti elementi di carattere organizzativo e del programmatico:

- livello artistico, coerenza del progetto culturale, organicità dell'offerta musicale;
- quantità dei concerti;
- struttura operativa e capacità organizzativa del soggetto richiedente;
- concerti nei quali sia prevista la partecipazione o il coinvolgimento di musicisti e compositori siciliani;
- attività da realizzare in zone *non adeguatamente servite*, intese quali aree del territorio regionale in cui non si registra frequente o regolare attività concertistica;
- collaborazione fra associazioni che si impegnino a coordinare le proprie attività, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse, e prevedano di raggiungere più larghe fasce di pubblico;
- impegno a realizzare concerti e manifestazioni musicali in spazi e luoghi (quali musei, zone archeologiche, scuole, luoghi di culto, edifici monumentali), con tempi e modalità che saranno indicati dall'Assessorato regionale dei Beni culturali e ambientali e della Pubblica Istruzione entro sessanta giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo.

Ai sensi dell'art.7 della citata legge 44/85, possono essere ammesse a contributo le spese generali di gestione per una quota non superiore al 30% delle uscite e gli oneri per gli interessi passivi sostenuti dalle associazioni concertistiche.

L'intervento finanziario dell'Amministrazione si intende finalizzato alle attività il cui inizio ricade nell'esercizio finanziario di riferimento.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I soggetti beneficiari del contributo, ricevuta la comunicazione di assegnazione, dovranno inviare, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della stessa, la dichiarazione di accettazione a firma del legale rappresentante, redatta secondo l'allegato C.

Le variazioni da apportare al programma di attività presentato all'atto dell'istanza di contributo, devono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione che le valuterà, confermando o

variando l'ammontare dell'assegnazione. Le variazioni dovranno essere determinate da eventuali cause di forza maggiore e dovranno recare proposte alternative tendenzialmente volte a garantire il profilo artistico e culturale dell'attività stimata all'atto dell'assegnazione del contributo.

Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 44/85, su richiesta del legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, potrà essere erogata un'anticipazione nella percentuale massima dell' 80% del contributo, purché il richiedente risulti in regola con la presentazione dei rendiconti relativi ai contributi ricevuti negli esercizi finanziari precedenti.

DOCUMENTAZIONE CONSUNTIVA

La liquidazione dei contributi assegnati verrà erogata a seguito di presentazione della documentazione sotto elencata che dovrà essere presentata entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione dell'attività per la quale è stato concesso il contributo:

1. dettagliata relazione sull'iniziativa svolta con indicazione dei luoghi e delle date, corredata da documentazione che comprovi l'effettivo svolgimento;
2. bilancio consuntivo dell'attività per la quale è stato assegnato il contributo, da cui risultino le singole voci in entrata e in uscita; sul bilancio dovrà essere apposta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, che attesti:
 - che il bilancio è veritiero e conforme a quello approvato dagli organi statutari;
 - che tutta la documentazione di spesa presentata a copertura del contributo concesso non è stata né sarà utilizzata per la concessione di altri contributi. A corredo del bilancio dovrà essere presentata la documentazione giustificativa della spesa in originale, per l'intero ammontare del contributo;
3. dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante:
 - a. l'assolvimento di ogni obbligo fiscale, assistenziale e di collocamento, ivi compresi gli obblighi S.I.A.E.;
 - b. l'eventuale beneficio di ulteriori contributi assegnati da altri enti pubblici e privati per la medesima attività cui si riferisce il contributo regionale; di tali ulteriori contributi dovrà essere eventualmente indicata l'entità e la provenienza; la documentazione a essi relativa dovrà essere depositata presso la sede del soggetto beneficiario;
 - c. che per lo svolgimento delle manifestazioni sono stati rilasciati i permessi e/o le autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, ivi compresi quelli previsti dalla vigente normativa relativamente all'ordine pubblico e all'agibilità e sicurezza dei luoghi dove si svolgono i concerti;
 - d. che il soggetto giuridico richiedente è assoggettato o meno alla detrazione dell' I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 600/73 e successive modifiche;
4. certificato di agibilità E.N.P.A.L.S., ove prescritto;
5. distinte d'incasso S.I.A.E.;
6. numero due esemplari del materiale a stampa e pubblicitario (locandine, depliant etc...) con il logo dell' Assessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione, ed ogni altro materiale che comunque comprovi l'attività svolta.

AVVERTENZE

1. Ai sensi del comma 7° dell'art. 4 della L.R. 36/91 l'erogazione tanto dell'eventuale anticipazione quanto del saldo del contributo alle società cooperative è subordinata alle notizie aggiornate sulle

condizioni gestionali ed economico-finanziarie acquisite, a cura dell'Amministrazione dall' Assessorato Regionale della Cooperazione, Commercio, Artigianato e della Pesca.

2. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dello svolgimento dell'iniziativa, accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, che è onerato di consegnare in copia conforme la documentazione che l'Amministrazione ritenga di richiedere.

3. L'Amministrazione ha, altresì, facoltà di erogare il contributo dopo l'effettuazione di ispezione che accerti l'attendibilità dei dati forniti dal soggetto istante.

4. L'Amministrazione escluderà dai finanziamenti i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere.

5. Eventuali irregolarità e/o illegittimità riscontrate sono denunciate all' Autorità competente e costituiscono presupposto per l'esclusione anche da successivi finanziamenti.

6. Eventuali variazioni al programma determinate da impossibilità sopravvenuta o da cause di forza maggiore (indisponibilità degli artisti, eventi atmosferici etc...) dovranno comunque essere comunicate tempestivamente all'Assessorato, che ne valuterà la conformità alle caratteristiche qualitative e quantitative del programma originariamente presentato ai fini della conferma o della variazione del contributo. In caso di palese difformità da dette caratteristiche, l'Assessorato potrà revocare o ridurre il contributo assegnato. L'omessa preventiva comunicazione comporterà la revoca del contributo.

DISPOSIZIONI FINALI

1. In caso di inadeguatezza e/o incompletezza della documentazione relativa al consuntivo, decorsi infruttuosamente novanta giorni dalla richiesta di integrazione, è disposta la revoca o la riduzione del contributo e, conseguentemente, il recupero dell'eventuale acconto comprensivo degli interessi legali; in tale circostanza il soggetto è escluso dai contributi per un periodo di tre anni e comunque fino a restituzione delle somme percepite comprensive degli interessi legali.

2. Il legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'intervento finanziario deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare.

3. La liquidazione dei contributi è disposta al termine dell'attività sulla base della documentazione consuntiva. Non saranno liquidate somme relative a contributi concessi qualora non sia stata definita la documentazione relativa a contributi di anni precedenti.

4. L'assegnazione degli interventi finanziari è, comunque subordinata alla disponibilità del pertinente capitolo del bilancio regionale.

I tempi di liquidazione tanto dell'anticipazione quanto del saldo finale sono subordinati alla disponibilità del plafond di cassa.

La presente circolare sostituisce le precedenti e ha validità a partire dall'esercizio finanziario 2008.

L'ASSESSORE
(On.le NICOLA LEANZA)